

**INFORMAZIONI SUL REGIME «DE MINIMIS» DI CUI AL REGOLAMENTO
CE N. 1998/2006 DEL 15 DICEMBRE 2006 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA L 379/5 DEL 28 DICEMBRE 2006**

1. PREMESSA

La normativa europea stabilisce, in via generale, che gli aiuti di Stato per le imprese non sono ammissibili perché possono alterare la concorrenza nel mercato unico. Sono previste alcune eccezioni subordinate al fatto che gli Stati membri siano tenuti a notificare i programmi di aiuti alla Commissione ed a riceverne esplicita autorizzazione.

Poiché la libera concorrenza, a livello comunitario, non può peraltro essere minacciata da aiuti di ridotta entità, la Commissione U.E. ha introdotto una soglia minima sotto la quale gli Stati sono liberi di concedere aiuti senza previa notificazione. Tale regola prende il nome di «de minimis».

2. SETTORI ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGIME «DE MINIMIS»

- imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento CE n. 104/2000 del Consiglio;
- imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
- imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti: 1. quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; 2. quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento CE n. 1407/2002;
- imprese in difficoltà.

3. AIUTI ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGIME «DE MINIMIS»

- aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

4. ENTITA' DEL REGIME «DE MINIMIS»

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

Qualora l'importo complessivo dell'aiuto concesso nel quadro di una misura d'aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal regolamento «de minimis», neppure per una parte che non superi detto massimale. In tal caso, il beneficio del regolamento «de minimis» non può essere invocato per questa misura né al momento della concessione dell'aiuto né in un momento successivo.

5. COME CALCOLARE GLI ESERCIZI FINANZIARI

Gli anni da prendere in considerazione a questo fine sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali dall'impresa nello Stato membro interessato. Il periodo di riferimento di tre anni viene valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», deve essere ricalcolato l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti.